O R I G I N A L E

COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DETERMINAZIONE AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO DEL 22-04-2025 N. 255

Oggetto: **NGEU-PNRR M4 C1 I 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA PER 36 POSTI Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - CUP: D75E24000050002. INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA GAIA TEC SRL PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - CIG: B6918068AE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 24/09/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A SAONARA", CUP n. D75E24000050002 - CIG n. B33993351C;
- con determina del Responsabile Area Gestione del Territorio n. 458 del 27/09/2024 si è stabilito l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo di «REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI SAONARA - COMUNE DI SAONARA (PD)»;
- con determina del Responsabile del Servizio Centrale unica di Committenza n. 290, Reg. Gen. N. 763 in data 25/10/2024 è stata aggiudicato in via definitiva l'appalto all'impresa RUFFATO MARIO S.R.L. con sede in via Tergola n.19 a Campodarsego (PD), c.f. e Partita IVA 02005120288 – R.E.A. 195987;
- in data 30/01/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto: Rep. Atti privati n.1/P ed è stato sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;
- che i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in tutto con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel

PNRR e nel PNC;
- che l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2024, relativo alla nomina di Responsabile dell'Area 2 – Lavori Pubblici, competente ad effettuare l'affidamento di cui alla presente determinazione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107, co. 2 e seguenti e 109, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

PRESO ATTO che l'asilo nido avrà una capienza di 36 posti e pertanto rientra tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e che è, quindi, necessario provvedere alla istruzione di una pratica di prevenzione incendi da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova in via preliminare, a cui seguirà la Segnalazione Certificata di Inizio Attività a lavori ultimati;

VERIFICATO l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario la società di ingegneria GAIA TEC S.R.L., con sede ad Albignasego (PD), in via Marco Polo n.19/A, Partita IVA 04097710281;

INTERPELLATO a tal riguardo la società di ingegneria GAIA TEC S.R.L., sopra indicata, qualificata ad eseguire le prestazioni professionali di cui alla presente determinazione, che ha proposto il proprio preventivo con nota al protocollo n.5133 del 15.04.2025, in cui è prevista una spesa di €4.990,00, oltre Inarcassa al 4% pari a € 199,60 e oltre IVA al 22% pari ad € 1.141,71, per un totale di €6.331,31;

RITENUTA l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

CONSIDERATO CHE:
- l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 36/2023, stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000 si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, importo ridotto ad € 140.000 sempre per gli affidamenti diretti per i contratti di forniture e servizi;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO:
- del rispetto del principio di rotazione in quanto trattasi di importo inferiore ad € 5.000,00;
- che è stato acquisito il CIG: B6918068AE tramite il sistema P.C.P. presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiede la cauzione definitiva;

CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire da parte degli organi competenti apposita certificazione inerente alla regolarità contributiva (INARCASSA – N. Prot.5201 del 16/04/2025), di cui all'articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009, allegata alla presente determinazione;

RICHIAMATI:
- l'art. 192 del TUEL (D.lgs. 267/2000) il quale dispone che, prima dell'affidamento, devono essere individuati:
  - ✓ il fine che si intende perseguire;
  - ✓ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - ✓ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, in cui si legge che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO che il parere contabile attesta esclusivamente la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 del TUEL. Nessun parere e nessuna valutazione viene fatta in merito alla regolarità delle procedure di affidamento ed al rispetto dei principi di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;

EVIDENZIATO infine che il Responsabile del Progetto con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990, agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42, D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della pratica di prevenzioni incendi del nuovo asilo nido di Saonara alla ditta GAIA TEC S.r.l., con sede in Albignasego (PD), via Marco Polo n.19/A, p. IVA 04097710281, per un importo di € 4.990,00, oltre Inarcassa al 4% pari a € 199,60 e oltre IVA al 22% pari ad € 1.141,71, per un totale di € 6.331,31, coma da nota al protocollo n.5133 del 15/04/2025 - CIG: B6918068AE;

3. di impegnare € 6.331,31 al capitolo di spesa *"9468 – PNRR MISSIONE 4 COMPENENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO"* del Bilancio di Previsione 2025/2027, in conto competenza 2025;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000:
   - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2025;
   - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

5. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192, del D.lgs. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
   a) corrispettivo: € 6.331,31 Inarcassa e I.V.A. inclusa;
   b) decorrenza: aprile 2025;
   c) termini di pagamento: il pagamento, derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 30 giorni, dal ricevimento della fattura al protocollo, ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs. n. 192/2012;

6. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

8. di acquisire in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti, apposita certificazione inerente alla regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all'articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009;

9. di acquisire dall'affidatario, in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 (*tracciabilità dei pagamenti*);

10. di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Saonara, in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013;

11. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Saonara per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione "Atti Amministrativi" del sito istituzionale del Comune stesso.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Segato Pierantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)